COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 – 89014 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. 12056 del 06.11.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 199 DEL 06.11.2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTERDIZIONE AL PUBBLICO DELL'ACCESSO AI CAMPI SPORTIVI E CAMPETTI, ALLE PIAZZE E PIAZZETTE, ALLE AREE E SPAZI VERDI, AI PARCHI E PARCHI GIOCO.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, tuttora in corso;

Visto il D.P.C.M. del 03.11.2020, in vigore dal 06.11.2020;

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 04.11.2020;

Ravvisata l'esigenza di predisporre misure atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

Visti:

¬ L'art. 54 del D.Lgs 267/2000 in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

¬ L'art. 50 del D.Lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;

ORDINA

L'interdizione al pubblico, con decorrenza dal 06.11.2020 e per giorni 15, salvo ulteriori proroghe che verranno comunicate, dell'accesso a tutte le piazze e piazzette, aree e spazi verdi, parchi gioco, campi sportivi e campetti, siti nel territorio comunale di Oppido Mamertina e Frazioni.

DISPONE

La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee.

La trasmissione della stessa al Comando di Polizia Locale del Comune di Oppido Mamertina, al Comando Stazione Carabinieri di Oppido Mamertina e Castellace e al Comando Stazione del Raggruppamento Carabinieri Parco di Oppido Mamertina, affinchè ciascuno per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza, nonché alla Prefettura di RC.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA, 1 – 89014 – CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

GABINETTO DEL SINDACO

Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre - ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune di Oppido Mamertina, e all'Albo Pretorio on line.

Dalla Residenza Municipale, lì 6 Novembre 2020

Il Sindaco - Dr. Bruno Barillaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93